

SEAC REPORT

REPORT

15

ACCERTAMENTO

Accertamento professionista Ordinanza Corte Cassazione 21.6.2021, n. 17596	L'Ufficio può accertare i ricavi in nero di un "giovane professionista" che, rispetto ai colleghi di zona, " <i>percepisce parcelle troppo basse</i> ". Non rileva, infatti, che lo studio professionale sia in una fase di start-up.
Costo sproporzionato manodopera Ordinanza Corte Cassazione 25.6.2021, n. 18329	Il costo sproporzionato della manodopera giustifica l'accertamento analitico-induttivo. Inoltre, nel caso in cui l'Ufficio contesta la gestione antieconomica dell'impresa, non è tenuto al contraddittorio preventivo con il contribuente.
Comunicazioni anomalia mod. IVA 2021 Provvedimento Agenzia Entrate 30.6.2021	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che stabilisce le modalità con le quali sono inviate ai soggetti IVA le comunicazioni di anomalia riscontrate tra (Informativa SEAC 2.7.2021, n. 202): <ul style="list-style-type: none"> – presenza di fatture emesse / corrispettivi; – mancata presentazione della dichiarazione relativa al 2020 (mod. IVA 2021) ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.

ADEMPIMENTI

Consultazione fatture elettroniche Provvedimento Agenzia Entrate 30.6.2021	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che differisce dal 30.6 al 30.9.2021 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per poter continuare a visualizzare / scaricare la fatture elettroniche complete dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia (Informativa SEAC 2.7.2021, n. 201).
---	---

RIPRODUZIONE VIETATA

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta adeguamento luoghi di lavoro <i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 23.6.2021, n. 432</i>	<p>Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, DL n. 34/2020 non spetta alla Fondazione esercente anche attività commerciale e che, pur rientrando tra i soggetti esercenti attività d'impresa in luogo aperto al pubblico, non operi in uno dei settori di cui all'Allegato 2 del citato Decreto.</p>
Contributo fondo perduto COVID-19 regime editoria <i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 24.6.2021, n. 438</i>	<p>Per la fruizione del contributo a fondo perduto ex DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", il soggetto che applica il regime speciale IVA dell'editoria ex art. 74, DPR n. 633/72, non deve considerare, per il calcolo del fatturato / corrispettivi, le copie stampate per "rimpiangere" il proprio magazzino ma non vendute.</p>
Contributo fondo perduto COVID-19 affitto ramo d'azienda <i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 24.6.2021, n. 439</i>	<p>Il soggetto costituito nel 2019, con inizio dell'attività in tale anno, a seguito dell'acquisizione in affitto di due rami d'azienda, ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", non può essere considerato quale "<i>soggetto neocostituito nel 2019</i>" e pertanto per l'individuazione del fatturato / corrispettivi deve tenere conto dei dati aggregati (propri e del cedente i rami d'azienda).</p>
Contributo fondo perduto COVID-19 distributore carburante <i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 24.6.2021, n. 440 e 441</i>	<p>Ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" il soggetto esercente l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione deve considerare, per l'individuare la soglia di ricavi cui corrisponde la diversa percentuale di beneficio, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore, analogamente a quanto precisato nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E con riguardo al contributo ex DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".</p>
Contributo fondo perduto COVID-19 distributore carburante <i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 24.6.2021, n. 441</i>	<p>Ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" il soggetto esercente l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione deve considerare, per l'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della soglia di ricavi cui corrisponde la diversa percentuale di beneficio, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore, analogamente a quanto precisato dall'Agenzia nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E con riguardo al contributo ex DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio"; • della riduzione del fatturato / corrispettivi, il relativo ammontare comprensivo del prezzo corrisposto al fornitore.
Contributo fondo perduto COVID-19 compravendita / locazione immobiliare <i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 24.6.2021, n. 442</i>	<p>Ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" il soggetto esercente l'attività di compravendita e locazione immobiliare che ha ceduto nel 2019 alcuni terreni ed annessi fabbricati, incassando nel 2018 una somma a titolo di caparra confirmatoria, per la determinazione del fatturato / corrispettivi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve considerare la quota di corrispettivo versata all'atto della cessione intervenuta nel 2019; • non deve tenere conto delle somme percepite nel 2018, a titolo di acconto, "<i>poiché laddove il contribuente le avesse incluse in via volontaria in fattura avrebbero concorso a formare il «fatturato» del 2018</i>".

RIPRODUZIONE VIETATA

<p>Contributo fondo perduto COVID-19 affitto d'azienda (distributore carburante)</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 24.6.2021, n. 444</i></p>	<p>Il soggetto costituito nel 2019, con inizio dell'attività di bar (codice 56.30.00) nel 2020, a seguito dell'acquisizione in affitto di un ramo d'azienda di una ditta individuale esercente l'attività di distribuzione di carburante con annesso bar, ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", non può essere considerato quale "soggetto neocostituito nel 2019" e, pertanto, deve tenere conto, per l'individuazione del fatturato / corrispettivi, dei dati aggregati (propri e del cedente il ramo d'azienda).</p>
<p>Contributo fondo perduto COVID-19 affitto d'azienda</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 24.6.2021, n. 445</i></p>	<p>Il soggetto che nel 2018 ha ceduto un ramo d'azienda (attività di ristorazione) il cui contratto è stato risolto nel 2019 e con effettiva restituzione dei locali nel 2020, ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> determinare la soglia di accesso al contributo includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda concessa in affitto per il 2019; per il calcolo della riduzione del fatturato, confrontare i dati riferibili ai periodi di riferimento, considerando anche il fatturato relativo all'azienda concessa in affitto. <p>L'Agenzia ha respinto la soluzione del contribuente di considerare, ai fini del raffronto del fatturato, i dati riferiti al 2017, ossia dell'ultimo anno in cui ha svolto direttamente l'attività per l'intero periodo.</p>
<p>Credito d'imposta veicoli elettrici / ibridi</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 28.6.2021</i></p>	<p>Sono state definite le modalità di utilizzo del credito d'imposta previsto a favore delle imprese costruttrici / importatrici di veicoli elettrici / ibridi. Tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo "6904". Non operano i limiti previsti dall'art. 34, Legge n. 388/2000 (€ 2.000.000 per il 2021) e dell'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (quadro RU € 250.000).</p>
<p>Indennità COVID-19 lavoratori turismo / spettacolo / occasionali / "porta a porta" "Decreto Sostegni-bis"</p> <p><i>Circolare INPS 29.6.2021, n. 90</i></p>	<p>Sono state fornite indicazioni operative per il riconoscimento dell'indennità una tantum, pari a € 1.600, prevista dall'art. 42, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" a favore di alcune categorie di soggetti, tra i quali lavoratori autonomi occasionali e venditori porta a porta.</p> <p>In particolare l'indennità è riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> automaticamente per coloro che hanno già usufruito delle indennità INPS previste dall'art. 10, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni"; a fronte di un'apposita domanda, da presentare entro il 30.9.2021, da parte di coloro che non hanno beneficiato delle predette indennità.
<p>Indennità ISCRO</p> <p><i>Circolare INPS 30.6.2021, n. 94</i></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito all'ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che presentano specifici requisiti. Al fine di usufruire del beneficio per il 2021 è richiesta la presentazione all'INPS di un'apposita domanda entro il 31.10.2021.</p>

Contributo a fondo perduto "Decreto Sostegni-bis" Provvedimento Agenzia Entrate 2.7.2021	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello utilizzabile per richiedere il contributo a fondo perduto "alternativo" previsto dall'art. 1, commi da 5 a 15, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".</p> <p>La domanda può essere presentata dal 5.7 al 2.9.2021.</p>
---	---

BILANCIO

Sospensione sanzioni obblighi trasparenza / pubblicità Legge 17.6.2021, n. 87	<p>Con la pubblicazione sulla G.U. 21.6.2021, n. 146 della Legge di conversione del DL n. 52/2021, c.d. "Decreto Riaperture" può essere considerata definitiva l'operatività della proroga al 2022 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di indicazione in Nota integrativa / sito Internet / portale associazione di categoria delle informazioni relative ai benefici pubblici ricevuti nel corso del 2020 di importo complessivo pari o superiore a € 10.000 (Informativa SEAC 14.6.2021, n. 178).</p>
--	---

DICHIARAZIONI

Chiarimenti deduzioni / detrazioni / crediti d'imposta e mod. REDDITI 2021 Circolare Agenzia Entrate 25.6.2021, n. 7/E	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito alle spese (sanitarie, di istruzione, funebri, per recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, ecc.) che danno diritto a deduzioni / detrazioni / crediti d'imposta e agli altri elementi rilevanti per la compilazione del mod. REDDITI 2021 e per l'apposizione del visto di conformità. È inoltre specificata la documentazione riguardante la prova del pagamento, qualora richiesta.</p> <p>Va evidenziato che <i>"l'esposizione argomentativa ... segue l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2021"</i>.</p>
Proroga versamenti mod. UNICO / IRAP 2021 DPCM 28.6.2021	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 30.6.2021, n. 154 il Decreto che ufficializza la proroga del termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2021, per i soggetti ISA, compresi i soci / associati, nonché per i contribuenti minimi / forfetari, anticipata dal MEF con il Comunicato stampa 28.6.2021, n. 133 (Informativa SEAC 29.6.2021, n. 197). I versamenti vanno pertanto effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 20.7.2021 senza alcuna maggiorazione; • dal 21.7 al 20.8.2021 con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Rimane fissato al 30.6 / 30.7.2021 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per le persone fisiche "private".</p>
Deduzioni autotrasportatori Comunicati stampa MEF / Agenzia Entrate 30.6.2021	<p>È stato reso noto che le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori per il 2020 <i>"sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l'anno precedente"</i>. Le stesse, pertanto, sono pari a (Informativa SEAC 2.7.2021, n. 200):</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 48 per i trasporti effettuati fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa; • € 16,80 per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

RIPRODUZIONE VIETATA

IMPOSTE DIRETTE

<p>Nuova detrazione 110% demolizione e ricostruzione</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 22.6.2021, n. 423</i></p>	<p>Relativamente alle spese sostenute per interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati su due unità immobiliari abitative "poste nelle vicinanze", ubicate in zona sismica 2, con ingresso autonomo, di cui una sola delle due dotata di impianto di riscaldamento, diretti ad ottenere, a seguito di demolizione e ricostruzione, un unico edificio (composto da due unità immobiliari di cui una al piano terreno e l'altra al primo piano) spetta la nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli interventi antisismici effettuati su entrambi gli edifici demoliti; • limitatamente all'edificio dotato di impianto di riscaldamento, per gli interventi di riqualificazione energetica. Il beneficio non è applicabile alle spese riferite alla parte eccedente il "volume ante-operam".
<p>Opzione consolidato e remissione in bonis</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 22.6.2021, n. 426</i></p>	<p>Il mancato esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale può essere sanato con la c.d. "remissione in bonis", a condizione che il soggetto interessato <i>"abbia comunque adottato comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata e alla liquidazione dell'IRES dovuta"</i>. Al fine della regolarizzazione è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare la sanzione di € 250; • esercitare l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi "utile", ossia quella il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare l'adempimento. <p>Nel caso di specie la società ha omissso di esercitare l'opzione per il triennio 2020 - 2022 nel mod. REDDITI 2020. La stessa, ai fini della regolarizzazione va segnalata nel mod. REDDITI 2021, riportando nel quadro OP del mod. REDDITI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a campo 3 "Tipo comunicazione", il codice "1 esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo"; • a campo 4 "Esercizio sociale" riferito all'esercizio sociale nel quale è resa la comunicazione nel corso del triennio di durata dell'opzione, il codice "2 secondo periodo".
<p>Regime forfetario causa ostativa</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.6.2021, n. 427</i></p>	<p>Non può avvalersi del regime forfetario ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 il contribuente che nell'anno precedente ha percepito redditi da pensione superiori € 30.000.</p> <p>Non sono pertanto applicabili, al caso di specie, i chiarimenti forniti nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E in quanto riferiti alla causa ostativa di cui alla lett. d-bis) del citato comma 1 (esercizio di attività nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta), la cui operatività, con riferimento ai pensionati che percepiscono reddito di lavoro dipendente, è esclusa nel caso in cui il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA

<p>Nuova detrazione 110% coop a proprietà indivisa</p>	<p>La detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta alle cooperative a proprietà indivisa a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si tratti di cooperative di abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio; • gli interventi siano realizzati su immobili di proprietà delle predette cooperative assegnati in godimento ai propri soci. <p>Per un edificio posseduto interamente dalla coop a proprietà indivisa, costituito da 18 unità abitative assegnate in godimento ai soci, il limite di spesa ammesso alla detrazione del 110%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intervento "trainante" di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate dell'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, è pari a € 620.000 $[(40.000 \times 8) + (\text{€ } 30.000 \times 10)]$. Detto importo costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono; • per l'intervento "trainato" di sostituzione di finestre ed infissi l'importo massimo di spesa detraibile è pari a € 54.545 $(60.000 / 1,1)$ per ciascuna unità immobiliare. Lo stesso importo va considerato per l'intervento "trainato" di acquisto e posa in opera di schermature solari. Se sulla stessa unità sono eseguiti entrambi gli interventi i due limiti si sommano. <p>Tali limiti di spesa, essendo riferiti a ciascuna unità immobiliare e non essendo calcolati in funzione del numero delle unità di cui si compone l'edificio, non costituiscono il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio.</p> <p>Se l'edificio con più unità abitative è posseduto interamente dalla coop a proprietà indivisa ma solo la maggior parte viene assegnata in godimento ai soci mentre altre unità sono date in locazione a terzi non soci, la coop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può fruire della detrazione del 110% solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari assegnate in godimento ai soci è superiore al 50%; • è sempre esclusa la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità locate a terzi non soci. <p>Se nell'edificio la maggior parte delle unità abitative sono possedute dalla coop a proprietà indivisa, che le ha assegnate in godimento ai soci, mentre le restanti unità dell'edificio sono di proprietà di terzi privati, la coop può fruire della detrazione del 110% per la quota alla stessa imputata come condomino (in base alla ripartizione millesimale / altro criterio deliberato dal condominio).</p>
<p>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.6.2021, n. 430</p>	
<p>Nuova detrazione 110% coop a proprietà indivisa</p> <p>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.6.2021, n. 431</p>	<p>Oltre a ribadire e confermare quanto esposto nella Risposta n. 430 sopra riportata, l'Agenzia evidenzia che nei casi in esame il beneficiario della detrazione è la cooperativa. È pertanto la stessa, nella misura in cui sostiene le spese, a maturare il diritto alla detrazione e conseguentemente a poter optare per la cessione del credito / sconto in fattura.</p>

Cumulo ecobonus e sismabonus <i>Risposte interpello Agenzia Entrate 23.6.2021, n. 433 e n. 437</i>	<p>Può usufruire della detrazione ex art. 16-bis, comma 3, TUIR l'acquirente / assegnatario di un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato sul quale l'impresa di costruzione / ristrutturazione ha eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, provvedendo alla cessione / assegnazione dello stesso entro 18 mesi dal termine dei lavori, anche nel caso in cui sul medesimo immobile l'impresa abbia beneficiato della detrazione ai fini IRES in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche ex artt. 14 e 16, DL n. 63/2013.</p>
Nuova detrazione 110% coop con condominio di gestione <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.6.2021, n. 436</i>	<p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche alla società cooperativa che gestisce gli alloggi dalla stessa edificati e le relative parti comuni tramite un condominio di gestione, <i>“a condizione che il condominio ... abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile”</i>.</p>
Contributo fondo perduto COVID-19 e regime forfetario <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 24.6.2021, n. 443</i>	<p>Il contributo a fondo perduto ex DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” non rileva ai fini della determinazione della soglia di ricavi / compensi (€ 65.000), per l'accesso / permanenza nel regime forfetario.</p>
Nuova detrazione 110% Fondazione <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 25.6.2021, n. 448</i>	<p>La Fondazione ONLUS proprietaria di unità immobiliari autonomamente accatastate, esercente quale attività esclusiva la concessione, “per miti canoni mensili”, degli immobili a cittadini in condizioni di indigenza, può usufruire della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 per le spese sostenute fino al 30.6.2022 per gli interventi agevolabili. Pertanto, posto che non rientrano <i>“tra gli scopi statuari della Fondazione la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”</i> la stessa non può beneficiare del maggior termine di sostenimento delle spese (31.12.2022 ovvero 30.6.2023 se al 31.12.2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo) previsto per gli IACP.</p>
Nuova detrazione 110% condominio di volume inferiore a quello dell'edificio <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 1.7.2021, n. 4453</i>	<p>In presenza di un condominio che amministra i volumi “A” e “B” facenti parte di un edificio comprendente anche il volume “C” non amministrato dallo stesso, relativamente ai lavori effettuati sui volumi “A” e “B” la valutazione del rispetto del 25% minimo della superficie disperdente lorda interessato dall'intervento va effettuata considerando l'edificio nella sua interezza (volumi “A”, “B” e “C”).</p>

IRAP

Esonero IRAP società “a cavallo” <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 22.6.2021, n. 425</i>	<p>La società con esercizio non coincidente con l'anno solare in quanto costituita l'1.10.2019 con termine del primo esercizio il 31.12.2020, può beneficiare dell'esonero ex art. 24, DL n. 34/2020 relativamente al versamento in scadenza il 30.6.2021 (prorogato al 20.7.2021 per i soggetti ISA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP del periodo 1.10.2019 - 31.12.2020; • del primo acconto IRAP del periodo 1.1 - 31.12.2021.
---	---

RIPRODUZIONE VIETATA

Esonero IRAP trasformazione progressiva	<p>La snc trasformata in srl il 31.1.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il periodo ante trasformazione: <ul style="list-style-type: none"> relativamente al primo acconto IRAP poteva beneficiare dell'esonero ex art. 24, DL n. 34/2020; doveva versare il saldo IRAP del periodo 1.1 - 31.1.2020 entro il 30.11.2020; per il periodo post trasformazione (1.2 - 31.12.2020) doveva versare il primo acconto entro il 30.11.2020. Il saldo va determinato al netto del primo acconto figurativo.
Risposta interpello Agenzia Entrate 23.6.2021, n. 434	

IVA

Split payment e recupero IVA	<p>Relativamente alle fatture emesse per un'operazione soggetta allo split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, la facoltà di emettere una nota di variazione ai sensi dell'art. 26, DPR n. 633/72 è riconosciuta esclusivamente al cedente / prestatore <i>“nel presupposto che sarebbe quest'ultimo a rispondere dell'errore laddove fosse in seguito accertata una errata applicazione delle aliquote IVA”</i>.</p> <p>Pertanto il <i>“committente ... non assumendo la qualifica di debitore d'imposta, non ha facoltà di variare autonomamente ... l'imposta addebitatagli in rivalsa”</i>.</p> <p>Qualora sia decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, il cedente / prestatore può recuperare la maggior IVA tramite la procedura di rimborso ex art. 30-ter, DPR n. 633/72, indicando nell'istanza, quale beneficiario, l'Ente committente.</p>
Risposta interpello Agenzia Entrate 22.6.2021, n. 424	<p>Se la richiesta è presentata direttamente dal committente, l'istanza deve essere sottoscritta anche dal fornitore <i>“parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante”</i>.</p>
Cessione gratuita beni non più commercializzati	<p>Ai fini dell'applicazione della presunzione di cessione di cui all'art. 16, Legge n. 166/2016, la presenza di alterazioni, danni o vizi tali da non modificare l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili è richiesta esclusivamente per i prodotti non idonei alla commercializzazione.</p>
Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 22.6.2021, n. 8	<p>Pertanto, per i prodotti non più commercializzati non è necessaria l'ulteriore condizione della sussistenza delle citate <i>“imperfezioni”</i>.</p>
Caparra confirmatoria Ordinanza Corte Cassazione 23.6.2021, n. 17868	<p>La caparra confirmatoria è soggetta ad IVA qualora al contratto preliminare faccia seguito la stipula del contratto definitivo.</p> <p>In tal caso, infatti, <i>“le somme possono considerarsi, al di là della nomenclatura, come un acconto sul prezzo”</i>.</p>
Compensi percepiti dopo la cessazione dell'attività Ordinanza Corte Cassazione 24.6.2021, n. 18081	<p>Il lavoratore autonomo è tenuto al versamento dell'IVA sui compensi percepiti dopo la chiusura della partita IVA. Infatti, <i>“con il conseguimento del compenso si determina non l'evento generatore del tributo, bensì ... solo la sua condizione di esigibilità e l'individuazione dell'estremo limite temporale entro cui deve essere adempiuto l'obbligo di fatturazione”</i>.</p>

<p>Selezione bovini per allevatori</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 24.6.2021, n. 446</i></p>	<p>L'attività di selezione di bovini per allevatori terzi svolta da parte di un imprenditore agricolo esercente principalmente l'attività di allevamento ed ingrasso di bovini non costituisce un'attività agricola connessa.</p> <p>Nel caso di specie il soggetto fornisce a terzi allevatori un servizio a fronte di un compenso erogato direttamente dal venditore fornitore dei bovini.</p> <p>Detto soggetto <i>“non sfrutta una propria risorsa aziendale rappresentata dalle conoscenze tecniche acquisite per fornire un servizio ad altri allevatori a fronte dei quali percepisce un compenso dagli stessi, diversamente svolge un'attività che appare una intermediazione a favore del fornitore dei bovini, dal quale riceve il compenso, proponendo ad allevatori terzi i capi di bestiame dallo stesso commercializzati”</i>.</p>
<p>Ufficio competente gestione OSS - IOSS</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 25.6.2021</i></p>	<p>Il Centro Operativo di Pescara (COP) è stato individuato quale Ufficio competente alla gestione dei nuovi regimi speciali OSS (UE / NON UE) e IOSS istituiti a seguito della nuova disciplina IVA dell'e-commerce in vigore dall'1.7.2021.</p> <p>Sono stati, inoltre, approvati gli schemi dei modelli utilizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la registrazione ai predetti regimi; • per la dichiarazione (trimestrale) delle operazioni effettuate.
<p>Modifiche mod. IVA TR</p> <p><i>Sito Internet Agenzia Entrate aggiornamenti 23.6 e 30.6.2021</i></p>	<p>Sono stati pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia gli aggiornamenti al mod. IVA TR utilizzabile per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati inseriti i nuovi righi TA11A e TB11A per tenere conto della nuova percentuale di compensazione del 9,5%, applicabile per il 2021, da parte dei produttori agricoli che adottano il regime speciale IVA, alle cessioni di animali vivi di specie bovina e suina, introdotta dal DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” (Informativa SEAC 9.6.2021, n. 174); • è stata inserita, alla prima pagina, l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy).
<p>Aliquota agevolata acquisto auto disabile uso promiscuo</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 1.7.2021, n. 454</i></p>	<p>L'aliquota IVA ridotta del 4% ex n. 31), Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 applicabile agli acquisti, da parte dei disabili / familiari che li hanno a carico, di autoveicoli aventi determinate caratteristiche spetta anche qualora il mezzo sia utilizzato promiscuamente, ossia anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto. Non è, infatti, ravvisabile alcuna incompatibilità tra l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta e il riconoscimento della detraibilità dell'imposta.</p> <p>Di conseguenza il soggetto interessato, <i>“se in possesso della documentazione necessaria, potrà acquistare l'auto con l'aliquota agevolata al 4 per cento e potrà richiedere l'emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA in quanto il bene dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa”</i>.</p>

MANOVRE**Decreto Omnibus**

È stato pubblicato sulla G.U. 30.6.2021, n. 55 il Decreto contenente *"Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese"*.

Tra le novità previste si segnala:

- la sospensione del c.d. "cashback" per il secondo semestre 2021 ([Informativa SEAC 6.7.2021, n. 204](#));
- l'aumento del credito d'imposta per le commissioni addebitate nel periodo 1.7.2021 - 30.6.2022 a imprese / lavoratori autonomi per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili;
- la previsione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che nel periodo 1.7.2021 - 30.6.2022 acquistano / noleggianno / utilizzano POS collegati a strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi;
- la previsione di un credito d'imposta a favore dei predetti soggetti che nel 2022 acquistano / noleggianno / utilizzano strumenti evoluti di pagamento che consentono anche la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi;
- la proroga dal 30.6 al 31.8.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.9.2021 ([Informativa SEAC 5.7.2021, n. 203](#));
- la soppressione, per mancanza di fondi, del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis" a favore dei soggetti con ricavi / compensi 2019 da € 10 milioni a € 15 milioni.

DL 30.6.2021, n. 99

OPERAZIONI STRAORDINARIE**Cessazione ramo d'azienda e deducibilità avviamento**

**Risposta interpello Agenzia
Entrate 23.6.2021, n. 429**

La sopravvenienza passiva derivante dalla cancellazione dal bilancio delle immobilizzazioni immateriali (nel caso di specie, avviamento), a seguito della cessazione del ramo d'azienda precedentemente acquisito, concorre alla determinazione del reddito ex art. 101, comma 4, TUIR nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene.

PREVIDENZA**Esonero contributivo 2021 IVS e Gestione separata**

**Messaggio INPS
25.6.2021, n. 2418**

Al fine di consentire il "completamento" dell'iter di attuazione della relativa disciplina, è differito "fino a nuova comunicazione" il versamento delle somme dovute a titolo di:

- primo acconto 2021 IVS dovuto da artigiani / commercianti;
- primo acconto 2021 dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

REDDITO D'IMPRESA

Credito d'imposta beni strumentali e IVA indetraibile	Al fine del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ex art. 1, comma 98, Legge n. 208/2015, nel costo agevolabile rientra anche l'IVA indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.6.2021, n. 428</i>	
Conversione perdite fiscali / eccedenze ACE in DTA	In merito alla trasformazione in crediti d'imposta delle "attività per imposte anticipate" (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE è stato chiarito che: <ul style="list-style-type: none"> • la stessa è consentita a tutte le società, "a prescindere dal settore in cui operano"; • per la determinazione della base di commisurazione del canone eventualmente dovuto per effetto dell'opzione, non devono essere considerate le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni ex art. 106, comma 1, TUIR, riprese a tassazione; • il diritto a fruire del credito d'imposta matura già a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio della suddetta opzione, dalla data di efficacia della stessa, o del versamento del relativo canone. In assenza dell'opzione, a prescindere dall'obbligo di versamento del canone, la trasformazione delle DTA non si perfeziona e pertanto la società decade dal diritto a fruire dell'agevolazione; • in caso di mancato invio nei termini dell'opzione, è possibile la regolarizzazione tramite la c.d. "remissione in bonis".
<i>Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2021, n. 44/E</i>	
Rivalutazione gratuita settore alberghiero	Non può usufruire della rivalutazione gratuita riservata ai soggetti operanti nel settore alberghiero / termale ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 la società esercente attività immobiliare e di holding di partecipazioni con riguardo agli alberghi di proprietà concessi in locazione a società interamente partecipate che esercitano l'attività alberghiera.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 30.6.2021, n. 450</i>	

VERSAMENTI

Soppressione codice tributo credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro	È stato soppresso, a decorrere dall'1.7.2021, il codice tributo "6918" utilizzabile nel mod. F24 per la compensazione del credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro ex art. 120, DL n. 34/2020.
<i>Risoluzione Agenzia Entrate 22.6.2021, n. 43/E</i>	L'utilizzo del credito era consentito, infatti, fino al 30.6.2021.
Credito d'imposta investimenti beni strumentali	Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex artt. 1, commi da 184 a 197, Finanziaria 2020 e 1, commi da 1051 a 1063, Finanziaria 2021 è utilizzabile in compensazione anche in presenza di ruoli esattoriali scaduti di importo superiore a € 1.500. Non opera, infatti, il divieto di compensazione ex art. 31, DL n. 78/2020.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 1.7.2021, n. 451/E</i>	